



Società Cooperativa Edificatrice
nuova torretta
fondata nel 1954

REGOLAMENTO

PER IL PRESTITO SOCIALE

*APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
8 LUGLIO 2021*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

In attuazione dell'art. 15 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop nazionale (che si allega al presente) il presente Regolamento disciplina la sezione di attività della Cooperativa relativa ai prestiti sociali, anche denominata Sezione di Prestito Sociale, la cui raccolta è limitata ai soli soci.

I fondi raccolti con i prestiti sociali devono essere impiegati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo sociale.

È tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle istruzioni di Banca d'Italia.

Ove ricorreranno i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30% del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 2

Per il migliore svolgimento dell'attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i locali e le Sedi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del Prestito Sociale devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) articolo 15 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico;
- g) la comunicazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
- h) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- i) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o giuridiche iscritte nel libro soci.

All'atto della conclusione del contratto di prestito, il Socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa.

Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

L'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio persona fisica è quello fissato dalla Legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore.

Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun Socio può depositare.

APERTURA CONTI DI RISPARMIO

Art. 5

In presenza delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 1 ed entro l'importo massimo di cui all'articolo 4, ciascun Socio può richiedere l'apertura di uno o più conti di risparmio.

I conti di risparmio sono nominativi ed intestati al Socio che ne ha richiesto l'apertura.

Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di risparmio è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a darne comunicazione ai soci nel Foglio Informativo Analitico affisso presso la propria sede.

Alla costituzione del contratto di prestito al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del Socio.

Art. 6

I prestiti sono ordinari, e in tal caso sono rimborsabili come previsto dal primo comma dell'art. 13, ovincolati, e in tal caso sono rimborsabili alla scadenza del vincolo temporale.

L'apertura di un deposito di risparmio vincolato può essere richiesta solo dai soci già intestatari di libretto di deposito ordinario.

Gli interessi maturati sui prestiti vincolati verranno automaticamente accreditati sul libretto di prestito ordinario intestato al socio.

I prestiti vincolati vengono estinti automaticamente alla scadenza e la Cooperativa, previa restituzione del libretto di prestito vincolato da parte del socio, provvederà ad accreditare le somme svincolate sul libretto di prestito ordinario già aperto a nome dello stesso socio intestatario.

Il Consiglio di Amministrazione può, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un limite minimo di ammontare per i prestiti vincolati. Le possibili durate del vincolo e le relative condizioni devono essere riportate nel Foglio Informativo Analitico.

TENUTA CONTI DI RISPARMIO

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale, dietro presentazione del Libretto Nominativo.

I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun Socio.

Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato.

Il Socio intestatario non può riportare sul libretto alcuna iscrizione o annotazione.

In caso di discordanza fra i movimenti risultanti dal libretto di risparmio cooperativo e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest'ultima e non le trascrizioni risultanti dal libretto.

La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri.

I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso i competenti uffici della Cooperativa, per la registrazione degli interessi e per il controllo di conformità con il relativo conto da essi tenuto.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare un altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi.

Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

In caso di pendenze debitorie del socio receduto o espulso nei confronti della Cooperativa, la stessa può rivalersi sulle somme giacenti sul deposito.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12

I depositi possono essere effettuati dal Socio titolare o da persona delegata, purché munita del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti (entro i limiti imposti dalla normativa pro tempore vigente), con assegni o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente dai Conti ordinari, a prescindere dal mezzo, nonché la durata del preavviso. In ogni caso, il rimborso del prestito libero da vincoli temporali, sia esso parziale o totale, potrà essere concesso esclusivamente con un preavviso di almeno 24 ore, essendo esclusa ogni forma di rimborso "a vista".

Anche a tal fine, ove non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di prestito sociale per l'adozione delle garanzie in favore dei soci, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop.

La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o modalità equipollenti.

Il rimborso del prestito vincolato può avvenire dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa con le tempistiche e modalità sopra indicate.

Il socio intestatario di conti vincolati può presentare al Consiglio di Amministrazione una richiesta di restituzione anticipata, parziale (in questo caso per una sola volta) o totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia differire la data fissata per il rimborso anticipato in relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della Cooperativa. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Il rimborso dovrà avvenire sempre rispettando le modalità sopra indicate. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che in caso di svincolo anticipato di somme, sia posta a carico del socio intestatario del relativo Conto vincolato una penale. L'ammontare della penale, o i criteri per la sua determinazione, devono essere riportati nel contratto sottoscritto dal Socio intestatario e non possono essere successivamente variati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare altra persona maggiorenne ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa, utilizzando moduli predisposti dalla Cooperativa.

La delega dovrà essere sottoscritta presso gli uffici della Cooperativa, in presenza di personale della Cooperativa che accerta l'autenticità della sottoscrizione.

Qualora la delega non sia presentata di persona dal Socio intestatario del conto, la sua sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio.

La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma.

Se la persona delegata non è appartenente al proprio nucleo familiare convivente, dovrà essere prodotto il relativo certificato di residenza della stessa.

L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge.

Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di

Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto con la valuta del 1° gennaio dell'anno successivo a quelle al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno della chiusura del Conto di risparmio estinto.

Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario o altro mezzo di pagamento.

Entro il primo trimestre di ciascun Anno Solare la Cooperativa invia per lettera semplice a ciascun socio intestatario di Conto di risparmio l'elenco delle operazioni effettuate sul Conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresa l'indicazione dell'ammontare degli interessi maturati e delle ritenute effettuate sugli interessi maturati con riferimento all'Anno Solare o al termine del diverso periodo deliberato del Consiglio di Amministrazione.

A tale scopo, il socio è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al Socio si intenderanno ricevute dirette all'ultimo domicilio reso noto.

Art. 17

I prestiti liberi da ogni vincolo temporale senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 300,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

Art. 18

Le spese ed ogni altra condizione economica relative alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico.

La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

Il socio intestatario di un Conto di risparmio ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nel foglio informativo analitico, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le informazioni richieste saranno fornite dalla Cooperativa per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La Cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 20

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'art. 4 del Regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini dell'adozione delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 13 e 19.

In presenza degli indici di attenzione previsti dall'art. 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di Amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla società di revisione. Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 e 5 del Regolamento Quadro Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 21

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59,

svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento.

Art. 22

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi di rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale. Nella comunicazione annuale, inoltre, il Consiglio di Amministrazione illustra ai soci cooperatori:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;

- l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;

- le informazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, la gestione della raccolta del prestito. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

- l'ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;

- qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);

- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;

- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/I)/AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 23

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento salvo deroghe ivi previste - di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 20 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive) e art. 22 (obblighi informativi e comunicazioni al socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 20, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni, o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da Legacoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'art. 5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al Regolamento le eventuali

modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.

Art. 25

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 27

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

Il presente regolamento è stato:

deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2021

approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci in data 8 luglio 2021.

Regolamento Quadro

Direzione Nazionale di Legacoop seduta del 20 marzo 2019

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1.1 Oggetto del presente Regolamento Quadro è la disciplina delle modalità e delle condizioni di monitoraggio ai fini di un corretto e trasparente utilizzo dello strumento del Prestito sociale che le cooperative aderenti a Legacoop nazionale debbono recepire in considerazione della rilevanza associativa che lo stesso viene ad assumere.

1.2 Il Regolamento Quadro ha la finalità di fornire alle cooperative aderenti strumenti utili a mantenere sotto controllo il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente alla raccolta del prestito sociale e di prevenire l'insorgere di fattispecie che possano rappresentare un potenziale rischio per il regolare andamento dello stesso nei confronti dei soci e delle cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi.

1.3 Alla luce delle suddette finalità si introducono obblighi informativi in capo agli organi sociali e indici di attenzione in presenza dei quali gli organi di amministrazione e di controllo delle cooperative debbono rispettare determinate procedure e assumere eventualmente interventi correttivi.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Regolamento Quadro

2.1 Il presente Regolamento Quadro si applica alle cooperative aderenti a Legacoop, indipendentemente dal numero di soci, che raccolgano prestito sociale in misura superiore a trecentomila euro.

2.3 Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) e la relativa entità essere annotata in nota integrativa in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati.

2.4 Il presente Regolamento Quadro non si applica alle cooperative in procedura di liquidazione volontaria o soggette a procedure concordatarie o concorsuali, nonché alle cooperative che raccolgono risparmio nell'ambito del "Gruppo", come definito ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione CICR n. 1058 del 19 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cooperative di cui all'articolo 112, comma 7, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 3 – Obblighi informativi

3.1 L'organo di amministrazione deve fornire ai soci prestatori, almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto di prestito sociale, che abbia almeno il contenuto minimo previsto dall'articolo 1, commi 238 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dai relativi provvedimenti attuativi, e da ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

3.2 L'organo di amministrazione, in caso di aumento del rapporto tra il valore della raccolta del prestito sociale e il patrimonio netto in misura superiore a 0,2 punti, deve altresì fornire indicazioni in merito alle motivazioni dell'eventuale decremento del patrimonio o dell'aumento del prestito sociale.

3.3 Qualora la cooperativa superi il limite previsto dall'articolo 1, comma 240, lettera c. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al valore del patrimonio della cooperativa), nonché quelli stabiliti dall'articolo 1, comma 240, lettera e. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al doppio del patrimonio o avente un rilievo significativo), l'organo di amministrazione avrà l'obbligo di motivare le ragioni dei passaggi medesimi con l'esplicitazione delle misure adottate per regolarizzare la posizione della cooperativa nei tempi e alle condizioni previsti dalla normativa in esame.

Articolo 4 – Indici di attenzione

4.1 Per indice di attenzione si intende una situazione cui la cooperativa deve tempestivamente reagire al fine di determinare azioni e misure correttive tali da superare gli scostamenti rilevati.

4.2 Al fine di consentire il monitoraggio preventivo della normale funzionalità del prestito sociale e del rispetto dei limiti posti allo stesso dalla disciplina legale e regolamentare, vengono individuati i seguenti "indici di attenzione":

a) mancato rispetto della percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;

b) riduzione del Patrimonio netto superiore al 12% per singolo esercizio ovvero superiore al 20% nel triennio. Tale indice si manifesta qualora lo scostamento si determini anche alternativamente:(i) sulla base delle risultanze di un singolo bilancio di esercizio, (ii) quale effetto di più esercizi, le cui negatività comportino una riduzione complessiva superiore al 20%. Il tutto assumendo quale riferimento l'ultimo bilancio approvato, al momento del recepimento del presente Regolamento Quadro. Se la cooperativa ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato il valore del patrimonio ai fini di cui alla presente lettera è quello risultante dall'ultimo bilancio consolidato presentato in assemblea ordinaria;

c) presenza contestuale delle seguenti fattispecie: decremento del patrimonio, aumento del prestito sociale e gestione operativa negativa della cooperativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A- B articolo 2425 c.c.).

4.3 L'indice di cui alla lettera a) del presente articolo non deve essere rilevato qualora la cooperativa debba assicurare ai soci una delle forme di garanzia previste dall'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 205/2017. Le modalità di determinazione della percentuale dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti. In alcun modo il parametro di liquidità potrà, nelle disposizioni integrative da parte delle associazioni, essere portato ad una soglia inferiore al 30%. Non potranno considerarsi nell'ambito delle disponibilità liquide i titoli in possesso della cooperativa dati in pegno. La Direzione nazionale di Legacoop verifica ed approva le proposte delle Associazioni di settore.

4.4 Fermo restando l'obbligo da parte delle cooperative di adottare gli indici di attenzione, così come indicato dal presente articolo, le Associazioni di settore di cui all'art. 34 dello statuto di Legacoop, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle cooperative loro aderenti, possono altresì definire ulteriori modalità di informazione dei soci e/o un insieme di buone pratiche di monitoraggio preventivo, da proporre alle rispettive associate, le quali potranno in ogni caso decidere se recepirle od eventualmente integrarle. Le Associazioni interessate, prima di procedere alla formale adozione delle ulteriori buone pratiche, sono tenute a darne informazione in sede di Direzione di Legacoop nazionale.

Regolamento approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 8 luglio 2021.